

Codice A1606C

D.D. 1 aprile 2025, n. 233

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CERRETTO LANGHE (CN) - Intervento: Trasformazione di aree boscate per la realizzazione di colture agrarie - Pratica SUAP n.196/2024. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 233/A1606C/2025

DEL 01/04/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CERRETTO LANGHE (CN) – Intervento: Trasformazione di aree boscate per la realizzazione di colture agrarie - Pratica SUAP n.196/2024. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla società Enrico Serafino S.r.l. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5

del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno

successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classif. 11.100/GESP/611/2024A/A1600A

*Rif. n. 095137/A1606C del 23/05/2024
113255/A1606C del 21/06/2024
156254/A1606C del 17/09/2024
009150/A1606C del 21/01/2025*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Cerretto Langhe (CN)
Intervento: Trasformazione di aree boscate per la realizzazione di colture agrarie - Pratica
SUAP n.196/2024
Istanza: Enrico Serafino S.r.l.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione montana Alta Langa, con nota prot. 9001 del 17/09/2024, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 21/01/2025,

considerato che l'intervento previsto consiste nella trasformazione di un'area di 36.000 mq, attualmente occupate da bosco, per la realizzazione di coltivazioni agrarie,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g del D.Lgs 42/2004,

preso atto dalla documentazione integrativa che la superficie boscata interessata da trasformazione è stata ridotta a 33.350 mq, mantenendo a bosco alcune porzioni caratterizzate da elevata acclività e zone di dissesto,

rilevato dalla relazione forestale (integrazione gennaio 2025) che l'area boscata oggetto di trasformazione è costituita da *"tipica boscaglia di neoformazione per invasione di specie pioniera che hanno via via occupato le postazioni libere originariamente adibite a coltivi"* con prevalenza di Robinia,

rilevato dalla relazione tecnico descrittiva (integrazione gennaio 2025) che *"l'intervento principale sarà rappresentato dalla realizzazione di un vigneto da destinare alla produzione di materia prima (uva da vino a DOC), nel quadro dell'ordinamento colturale dell'azienda dei terreni in conduzione, mentre una piccola porzione verrà gestita a prato"*,

rilevato dalla relazione paesaggistica (integrazione gennaio 2025) che *"l'eliminazione della quota a bosco presente sui terreni in oggetto potrà essere in parte compensata con corridoi naturalistici ai margini delle colture agrarie: in questo senso le aree boscate a confine manterranno la loro funzione fondamentale per gli habitat esistenti"* e che *"all'intero del vigneto saranno mantenute estese aree a cotico naturale o seminato che consentiranno una sufficiente fruizione territoriale alle componenti delle nuove biocenosi instauratesi"*,

rilevato dallo studio di mitigazione ed inserimento paesaggistico (integrazione gennaio 2025) che a mitigazione dell'intervento è previsto lo sviluppo di un cotico erboso lungo interfilare e capezzagne e che *"l'area effettiva occupata dal cotico erboso sarà pari a circa l'80 per cento della superficie vitata per una superficie complessiva a cotico pari a circa 36500 Mq"*,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- sia previsto lo sviluppo di bordure miste di tipo erbaceo ed arbustivo in corrispondenza delle scarpate ovvero delle porzioni di versante a margine dei nuovi vigneti;

- gli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico siano realizzati senza indugio e mantenuti con interventi periodici;
- per gli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico siano utilizzate, ove possibile, piantumazioni a pronto effetto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

| N. progr. | Descrizione elaborato | Descrizione/Nomefile |
|-----------|---|--|
| 1 | <i>Istanza</i> | istanza aut paesaggistica CON PROCEDIMENTO ORDINARIO.pdf.p7m |
| 2 | <i>Relazione paesaggistica</i> | RELAZIONE PAESAGGISTICA - INTEGRAZIONE.pdf.p7m |
| 3 | <i>Relazione tecnico descrittiva</i> | relazione tecnica.pdf.p7m |
| 4 | <i>Relazione forestale</i> | RELAZIONE SPECIALISTICA.pdf.p7m |
| 5 | <i>Elaborato grafico – rilievo quotato</i> | TAVOLA 2.pdf.p7m |
| 6 | <i>Elaborato grafico - Tavole di inquadramento territoriale</i> | TAVOLE INQUADRAMENTO TERRITORIALE - INTEGRAZIONE.pdf.p7m |
| 7 | <i>Studio di mitigazione ed inserimento paesaggistico</i> | STUDIO MITIGAZIONE - INTEGRAZIONE.pdf.p7m |
| 8 | <i>Fotoinserimenti</i> | RENDER.pdf.p7m |

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Federico Costamagna

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.